|  |
| --- |
| **COMPONENTI CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE****ELEZIONI E NOMINA** **Ordinanza Ministeriale n. 173 del 9/12/2020** |

**SCHEDA TECNICA**

**--------------------------------------------------**

***ASPETTI GENERALI***

|  |
| --- |
| **QUANDO SI VOTA** |

Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno **13 aprile 2021 dalle ore 8,00 alle ore 17,00**.

**N.B. Tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica da COVID 19 potranno essere apportate modifiche con riferimento alle modalità di propaganda elettorale, alla costituzione delle commissioni mediante videoconferenza o altra modalità ritenuta idonea, oltre che alle modalità di voto.**

**RICOSTITUZIONE E DURATA** **DEL CONSIGLIO**

* **La componente elettiva del Consiglio è stata prorogata al 31 agosto 2021,** come disposto dall’articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, **per cui avrà i suoi nuovi effetti a partire dal 1° settembre 2021.** Il Consiglio, **per la parte pubblica,** è invece ricostituito con decreto del Ministro mediante rinnovo della componente non elettiva con effetti **a decorrere dal 1°gennaio 2021.**
* Il termine **quinquennale** della durata in carica del Consiglio decorre, per ciascuna delle componenti, dalla data dei relativi decreti di ricostituzione.

**ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

**DOCENTI**

***Elettorato attivo e passivo per ciascun grado di scuola***

I docenti esercitano l'elettorato attivo e passivo **separatamente per ciascun grado di scuola** (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).

***Docenti non di ruolo***

L'elettorato attivo e passivo spetta anche a tutti i docenti **non di ruolo** nelle scuole statali se nominati con supplenza annuale o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni.

***Docenti con incarico di presidenza***

I docenti con incarico di presidenza esercitano l'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale docente del cui ruolo fanno parte.

***Dove si esercita il voto***

Si esercita presso la **sede dell'istituzione scolastica in cui si presta servizio nel giorno delle votazioni**. I docenti con incarico di presidenza votano presso l’istituzione scolastica nel cui organico sono inseriti come docenti.

**DIRIGENTI SCOLASTICI**

L'elettorato attivo e passivo spetta ai dirigenti scolastici in servizio nelle istituzioni scolastiche statali. Gli Uffici scolastici regionali individuano, tenendo conto dell’ampiezza del territorio regionale, le istituzioni scolastiche presso cui i dirigenti scolastici possono esercitare il diritto di voto

**PERSONALE A.T.A.**

L'elettorato attivo e passivo spetta al personale di ruolo.

Spetta anche al personale non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali con supplenza annuale o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni.

***Dove si esercita il voto***

Tale diritto è esercitato presso la sede dell'istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel giorno delle votazioni.

**PERSONALE EDUCATIVO**

**PERSONALE ASSISTENTE EDUCATIVO DELLE SCUOLE STATALI SPECIALI**

***Il personale educativo e il personale assistente educativo delle scuole statali speciali***

partecipa alle elezioni della componente docente della **scuola primaria.**

***Personale A.T.A.***

Partecipa alle elezioni della componente A.T.A.

Tutte le componenti **votano** presso la **scuola primaria** più vicina assieme al personale di tale grado di scuola. L’**Ufficio scolastico regionale** individua la sede presso cui tale personale esercita il diritto di voto.

**PERSONALE COMANDATO O COLLOCATO FUORI RUOLO**

Il personale che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge:

* esonerato dagli obblighi di ufficio;
* comandato;
* collocato fuori ruolo o in posizioni simili.

**partecipa all'elezione della componente relativa al ruolo di appartenenza nel Consiglio.**

**Deve essere iscritto d'ufficio negli elenchi dell’istituzione scolastica o dell'ufficio di titolarità, salvo che non presenti domanda a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori.**

La Commissione elettorale competente stabilisce il seggio elettorale in cui il personale medesimo esercita il diritto di voto.

**PERSONALE RESIDENTE IN COMUNE DIVERSO DALLA SEDE DI SERVIZIO**

**O CHE NEL GIORNO DELLE VOTAZIONI SI TROVI PER SERVIZIO FUORI SEDE**

**Il personale residente in Comune diverso dalla sede di servizio o che nel giorno delle votazioni si trovi per servizio fuori sede:**

**può votare anche in un seggio diverso da quello nei cui elenchi è inserito**, purché presso tale seggio voti il personale appartenente alla stessa componente dell'elettorato, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede. Tale documentazione deve essere allegata agli elenchi degli elettori sia di origine che di destinazione. Di essa è fatta menzione nel verbale nella parte relativa alle operazioni di voto.

**PERSONALE NOMINATO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI**

Può esercitare il diritto di elettorato anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni **purché prima del termine di presentazione delle liste (elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo)**.

**ASSENZE DAL SERVIZIO: PERDITA O CONSERVAZIONE DEL DIRITTO DI ELETTORATO**

***Ha comunque diritto di elettorato attivo e passivo:***

Il personale dirigente, docente e A.T.A. della scuola, assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, compresa l’assenza dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa.

***Perde il diritto di elettorato attivo e passivo:***

il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

**NUMERO COMPONENTI DA ELEGGERE**

***Il Consiglio è composto da 36 componenti, così divisi:***

a) **12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo** delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni, così ripartiti:

**1 per la scuola dell’infanzia;**

**4 per la scuola primaria;**

**4 per la scuola secondaria di primo grado;**

**3 per la scuola secondaria di secondo grado.**

b) **2 rappresentanti dei dirigenti scolastici** delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.

c) **1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo** delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.

d) **3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A.,** rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.

e) **15 rappresentanti, nominati dal Ministro**, come esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

f) **3 rappresentanti delle scuole paritarie**, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

**Il Consiglio è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano o da un rappresentante della Provincia di Trento, quando esso è chiamato ad esprimere il parere su progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici. A tal fine, verrà inviata formale comunicazione in relazione alla necessità di procedere di volta in volta all'individuazione del suddetto rappresentante.**

***COMMISSIONI E PROCEDURA DI ELEZIONI***

**COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE**

È costituita presso la **sede centrale del Ministero,** entro il **trentanovesimo giorno** antecedente a quello fissato per le votazioni, la Commissione Elettorale Centrale. È nominata dal Ministro ed è composta da cinque membri scelti tra il personale appartenente all'amministrazione centrale, anche in quiescenza.

**NUCLEI ELETTORALI TERRITORIALI**

È costituita presso ciascun **Ufficio scolastico regionale**, entro il **diciottesimo giorno** antecedente a quello fissato per le votazioni, i nuclei elettorali regionali. Sono nominati dal rispettivo Direttore generale o dal dirigente preposto e sono composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dell'amministrazione periferica.

**COMMISSIONI ELETTORALI DI ISTITUTO**

**Compiti e adempimenti**

È costituita presso le singole **istituzioni scolastiche**, entro il **quarantaseiesimo giorno** antecedente a quello fissato per le votazioni, le commissioni elettorali di istituto. Sono nominati dal dirigente scolastico e sono composte da

da cinque membri:

* il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto
* due docenti in servizio nell’istituzione scolastica
* due unità di personale A.T.A. in servizio nell’istituzione scolastica.

***Le commissioni elettorali di istituto procedono ai seguenti principali adempimenti:***

a) scelta del proprio presidente;

b) acquisizione dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva, fornito dal dirigente scolastico;

c) formazione degli elenchi degli elettori;

d) esame di eventuali ricorsi e reclami contro l’erronea compilazione degli elenchi;

e) affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio;

f) definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;

g) rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce;

h) acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni scolastiche;

i) nomina dei presidenti di seggio;

j) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;

k) raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in relazione alla singola istituzione scolastica;

l) redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati;

m) comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite Posta elettronica certificata;

n) deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso la segreteria dell'istituzione scolastica per la debita conservazione

***Le commissioni elettorali d'istituto formano gli elenchi degli elettori nel modo seguente:***

a) i dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale d'istituto i nominativi del personale in servizio nell’istituzione scolastica nel giorno delle votazioni **entro tre giorni dall'insediamento della stessa**;

b) le commissioni elettorali sulla base di tali dati formano ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:

I. dirigente scolastico;

II. docenti di ruolo e non di ruolo, con l'avvertenza di formare separatamente l'elenco dei docenti distinti per grado di scuola;

III. personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo.

In caso di pluralità di seggi relativi ad una singola istituzione scolastica, gli elenchi sono altresì divisi per seggio e i relativi elettori disposti in ordine alfabetico.

I docenti e il personale A.T.A. che prestano servizio in più istituzioni scolastiche statali sono inseriti negli elenchi degli elettori della scuola ove sono in servizio nel giorno delle votazioni.

Qualora si debbano costituire seggi nelle sezioni associate che abbiano sede in provincia diversa da quella dell'istituto, viene formato un elenco separato per tali sezioni associate.

Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone iscritte.

***Ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali***

Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, **la segretezza del voto** evitando che vi sia un solo elettore di una data componente elettiva assegnato al seggio. A tal fine, gli Uffici scolastici regionali individuano, tenendo conto dell’ampiezza del territorio regionale, le istituzioni scolastiche presso cui i dirigenti scolastici possono esercitare il diritto di voto.

Gli elenchi sono depositati **entro tre giorni** dalla comunicazione dei nominativi del personale in servizio da parte del dirigente scolastico e dell’Ufficio scolastico regionale nel caso degli elenchi della componente elettiva dei dirigenti scolastici presso la segreteria della commissione elettorale d'istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Del deposito va data comunicazione nello stesso giorno, mediante avviso da affiggere all'albo della sede della predetta commissione e/o sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica.

**PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI**

Le liste dei candidati devono essere distinte per componente elettiva ed essere presentate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata da uno dei firmatari alla CEC **entro le ore 14,00 del trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.**

I membri delle commissioni elettorali possono firmare per la presentazione delle liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate ai sensi delle disposizioni vigenti.

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, fatta salva la facoltà di rinunciare alla nomina.